

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0191/2004

23 marzo 2004

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori")
(COM(2003) 443 – C5-0335/2003 – 2003/0162(COD))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatrice: Evelyne Gebhardt

Relatrice per parere (*): Béatrice Patrie, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 162 bis

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	35
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI (*)	38

(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 162 bis

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 18 luglio 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori") (COM(2003) 443 – 2003/0162(COD)).

Nella seduta del 1° settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0335/2003).

Nella seduta del 22 ottobre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, consultata per parere, sarebbe stata associata all'elaborazione della relazione a norma dell'articolo 162 bis.

Nella riunione dell'11 settembre 2003 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatrice Evelyne Gebhardt.

Nelle riunioni del 2 dicembre 2003, 21 gennaio, 19 febbraio, 8 marzo e 17 marzo 2004, la commissione ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 21 voti favorevoli, 4 contrari e 6 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente), Ioannis Koukiadis, Maria Berger (in sostituzione di Evelyne Gebhardt, relatrice), Paolo Bartolozzi, Ward Beysen, Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Giovanni Claudio Fava (in sostituzione di Fiorella Ghilardotti, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Francesco Fiori (in sostituzione di José María Gil-Robles Gil-Delgado, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Marie-Françoise Garaud, Malcolm Harbour, Piia-Noora Kauppi (in sostituzione di Bill Miller), Kurt Lechner, Sir Neil MacCormick, Toine Manders, Lucio Manisco (in sostituzione di Janelly Fourtou, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Pasqualina Napoletano (in sostituzione di Michel J.M. Dary, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Barbara O'Toole (in sostituzione di François Zimeray), Elena Ornella Paciotti (in sostituzione di Carlos Candal), Anne-Marie Schaffner, Francesco Enrico Speroni (in sostituzione di Brian Crowley, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Marianne L.P. Thyssen, Ian Twinn (in sostituzione di Lord Inglewood), Diana Wallis, Phillip Whitehead (in sostituzione di Alain Krivine, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Rainer Wieland, Joachim Wuermeling e Stefano Zappalà.

Il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori è allegato.

La relazione è stata depositata il 23 marzo 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori") (COM(2003) 443 – C5-0335/2003 – 2003/0162(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 443)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0335/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0191/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 2

(2) Gli accordi nazionali esistenti relativi all'esecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori non sono adattati ai problemi posti dall'esecuzione della normativa nel mercato interno e attualmente non è possibile garantire un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione delle norme in questi casi. Queste difficoltà determinano la

(2) Gli accordi nazionali esistenti relativi all'esecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori non sono adattati ai problemi posti dall'esecuzione della normativa nel mercato interno e attualmente non è possibile garantire un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione delle norme in questi casi. Queste difficoltà determinano la

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

presenza di ostacoli alla collaborazione fra autorità **pubbliche** nell'individuare, esaminare e far cessare le infrazioni alla normativa che tutela gli interessi dei consumatori in caso di controversie transfrontaliere. Pertanto la conseguente mancanza di un'efficace esecuzione della normativa nelle controversie transfrontaliere permette ai professionisti (venditori e fornitori) di sottrarsi ai controlli spostando le loro attività nel territorio dell'UE. Ciò costituisce una distorsione della concorrenza ai danni dei professionisti onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero. Le difficoltà nell'esecuzione della legislazione in caso di controversie transfrontaliere scoraggiano i consumatori ad accettare offerte transfrontaliere e pregiudicano la loro fiducia nel mercato interno.

presenza di ostacoli alla collaborazione fra autorità nell'individuare, esaminare e far cessare le infrazioni alla normativa che tutela gli interessi dei consumatori in caso di controversie transfrontaliere. Pertanto la conseguente mancanza di un'efficace esecuzione della normativa nelle controversie transfrontaliere permette ai professionisti (venditori e fornitori) di sottrarsi ai controlli spostando le loro attività nel territorio dell'UE. Ciò costituisce una distorsione della concorrenza ai danni dei professionisti onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero. Le difficoltà nell'esecuzione della legislazione in caso di controversie transfrontaliere scoraggiano i consumatori ad accettare offerte transfrontaliere e pregiudicano la loro fiducia nel mercato interno.

Motivazione

A seconda dei casi non sono soltanto le autorità pubbliche ad attivarsi.

Emendamento 2 Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) I consumatori godono di diritti propri, riconosciuti dalla legislazione comunitaria, destinati a proteggerli al di là dei loro interessi economici (specie in materia sanitaria). Pertanto, ai fini di una semplificazione e di una migliore comprensione da parte dei consumatori, è opportuno consolidare le legislazioni esistenti, al fine di unificare i meccanismi di cooperazione fra Stati membri in materia di tutela dei consumatori.

Emendamento 3 Considerando 4

(4) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere raggiunti in misura soddisfacente dagli Stati membri, dal

(4) Gli Stati membri hanno già predisposto diverse cooperazioni per una migliore esecuzione della normativa. Per migliorare

momento che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, mentre tali obiettivi possono essere conseguiti a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in questo senso, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nel citato articolo, il presente regolamento non si spinge oltre quanto necessario per raggiungere i suddetti obiettivi.

ulteriormente la cooperazione e il coordinamento, la Comunità può adottare misure in questo senso, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nel citato articolo, il presente regolamento non si spinge oltre quanto necessario per raggiungere i suddetti obiettivi.

Motivazione

Non è giusto che gli Stati membri non siano tuttora in grado neanche da soli di garantire la cooperazione e il coordinamento essendovi già una serie di meccanismi di esecuzione della normativa che possono garantire una efficace esecuzione della normativa soprattutto in caso di infrazioni transfrontaliere.

Emendamento 4 Considerando 5

(5) La sfera di applicazione del presente regolamento in materia di assistenza reciproca dovrebbe limitarsi alle infrazioni intracomunitarie *delle direttive comunitarie* sulla tutela dei consumatori. L'efficacia con cui sono perseguite le infrazioni a livello nazionale deve garantire che non vi siano discriminazioni fra transazioni nazionali e intracomunitarie. Il presente regolamento non riguarda le responsabilità della Commissione in materia di infrazioni alla legislazione comunitaria da parte degli Stati membri.

(5) La sfera di applicazione del presente regolamento in materia di assistenza reciproca dovrebbe limitarsi alle infrazioni intracomunitarie *della legislazione comunitaria* sulla tutela dei consumatori. L'efficacia con cui sono perseguite le infrazioni a livello nazionale deve garantire che non vi siano discriminazioni fra transazioni nazionali e intracomunitarie. Il presente regolamento non riguarda le responsabilità della Commissione in materia di infrazioni alla legislazione comunitaria da parte degli Stati membri, *né attribuisce alla Commissione alcun diritto diretto in materia di esecuzione.*

Emendamento 5 Considerando 8

(8) Inoltre le autorità competenti dovrebbero servirsi dei poteri ad esse conferiti a livello nazionale per avviare

soppresso

procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale e, se del caso, porre fine alle infrazioni o vietarle, in caso di richiesta di assistenza reciproca.

Motivazione

In considerazione del carattere esplicito delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento e del fatto che si fa riferimento solo alle possibilità esistenti nel diritto nazionale, il considerando 8 risulta superfluo.

Emendamento 6
Considerando 10

(10) In caso di rifiuto di assistenza reciproca basato sulle motivazioni indicate nel presente regolamento, lo Stato membro dell'autorità richiedente può, al fine di garantire la tutela dei consumatori, adottare nei confronti del professionista responsabile dell'infrazione intracomunitaria misure destinate a limitare la libertà di fornitura di beni o servizi allo Stato membro dell'autorità richiedente, purché dette misure siano compatibili con il diritto comunitario. ***soppresso***

Motivazione

L'obiettivo del regolamento è chiaramente espresso all'articolo 1. Il regolamento non si prefigge l'obiettivo di ampliare le attuali competenze degli Stati membri per combattere le infrazioni alle leggi a tutela del consumatore.

Emendamento 7
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Le associazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale in materia di informazione, educazione e difesa degli interessi dei consumatori (in taluni Stati membri anche in materia di composizione delle controversie), pertanto è più che opportuno associarle al coordinamento delle azioni di cooperazione varate.

Motivazione

Le associazioni dei consumatori svolgono un ruolo attivo in materia di informazione, educazione e difesa degli interessi dei consumatori. In taluni Stati membri esse si occupano anche della composizione delle controversie e partecipano alla repressione delle infrazioni in materia di diritto inerente al consumo. Sarebbe pertanto dar prova di efficienza coinvolgerle, a livello europeo, nel coordinamento delle azioni varate nell'ambito del regolamento.

Emendamento 8
Considerando 15

(15) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, **soppresso**

Motivazione

Cfr. motivazione all'articolo 19: non vi è alcun motivo di ricorrere alla comitatologia. Le autorità e le organizzazioni degli Stati membri possono cooperare a livello transfrontaliero senza un comitato permanente.

Emendamento 9
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Il presente regolamento deve essere applicato in conformità dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, e pertanto interpretato alla luce di tali diritti e principi.

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 1

1. Le disposizioni ***sull'assistenza reciproca*** nell'ambito del presente regolamento riguardano le infrazioni intracomunitarie.

1. Le disposizioni nell'ambito del presente regolamento riguardano le infrazioni intracomunitarie.

Motivazione

La proposta di regolamento intende migliorare la cooperazione in caso di infrazioni intracomunitarie e non conferire ulteriori compiti ai sistemi nazionali in atto. In base alla formulazione originaria potrebbe nascere l'equivoco che il capitolo IV (compiti comunitari) valga anche per controversie di carattere puramente nazionale e le autorità in questo caso siano oberate di altri vasti compiti. Ciò non costituisce però oggetto della proposta di regolamento, in quanto la politica nazionale a tutela dei consumatori deve rimanere in via prioritaria di competenza degli Stati membri. I compiti comunitari entrano quindi in gioco solo laddove - come nel caso dell'assistenza reciproca di cui ai capitoli II-IV - si tratti di infrazioni intracomunitarie.

Emendamento 11 Articolo 3, lettera a)

a) per “norme sulla protezione degli interessi dei consumatori” si intendono le direttive **elencate** all’Allegato I e **recepite** nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri;

a) per “norme sulla protezione degli interessi dei consumatori” si intendono **i regolamenti e** le direttive **elencati** all’Allegato I e **recepiti** nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri;

Motivazione

Nell'allegato I del presente regolamento figurano, accanto alle direttive, anche alcuni regolamenti, e questo va precisato.

Emendamento 12 Articolo 3, lettera b)

b. per “infrazione intracomunitaria” s’intende qualsiasi atto **contrario** alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori che **danneggi** o **sia idonea** a danneggiare gli interessi **collettivi** dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stato compiuto l’atto in questione;

b. per “infrazione intracomunitaria” s’intende qualsiasi atto **od omissione contrari** alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, **come definite alla lettera a) del presente articolo**, che **danneggino** o **siano idonei** a danneggiare gli interessi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stato compiuto l’atto **od omissione** in questione, **in cui sia stabilito il venditore o fornitore responsabile o ancora in cui siano riscontrate prove o proprietà relative all'atto o all'omissione**;

Emendamento 13
Articolo 3, lettera d)

d. per “ufficio unico di collegamento” s’intende l’autorità **pubblica** di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell’applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione;

d. per “ufficio unico di collegamento” s’intende l’autorità di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell’applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione;

Motivazione

Agli Stati membri dovrebbe essere riservata la possibilità di garantire detto rispetto della normativa anche tramite autorità non pubbliche.

Emendamento 14
Articolo 3, lettera i)

i. per “attività di sorveglianza” si intendono le azioni di un’autorità competente incaricata di individuare se vi siano state infrazioni intracomunitarie **nell’ambito della propria giurisdizione**;

i. per “attività di sorveglianza **del mercato**” si intendono le azioni di un’autorità competente incaricata di individuare se vi siano state infrazioni intracomunitarie **all’interno del proprio territorio**;

Motivazione

Necessario chiarimento. Questo emendamento sostituisce l’emendamento originale n. 7 del progetto di relazione.

Emendamento 15
Articolo 3, lettera j)

j. per “reclamo” s’intende una dichiarazione relativa al fatto che un professionista ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla legislazione sulla protezione degli interessi dei consumatori;

j. per “reclamo **del consumatore**” s’intende una dichiarazione **sostenuta da prove ragionevoli** relativa al fatto che un professionista ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla legislazione sulla protezione degli interessi dei consumatori;

Motivazione

Il testo fa riferimento al reclamo di un consumatore più che a un reclamo qualsiasi per cui la definizione deve essere adattata. L’altra aggiunta inserita nella definizione intende assicurare che, perché una dichiarazione possa essere qualificata come reclamo, essa deve essere

sostenuta da prove ragionevoli. In assenza di tale sostegno, qualsiasi dichiarazione non supportata da prove potrebbe essere considerata reclamo.

Emendamento 16
Articolo 3, lettera 1)

1. per “interessi collettivi dei consumatori” s’intendono gli interessi **generali dei consumatori, escludendo il cumulo degli interessi dei singoli** che sono stati danneggiati da un’infrazione.

1. per “interessi collettivi dei consumatori” s’intendono, **ai sensi del presente regolamento, gli interessi di una serie di consumatori** che sono stati **o potrebbero essere** danneggiati da un’infrazione.

Motivazione

L'emendamento contiene una definizione più chiara degli interessi collettivi dei consumatori.

Emendamento 17
Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3

1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabile **dell’applicazione del presente regolamento.**

1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabile **del coordinamento e della cooperazione fra le autorità competenti.**

Ogni Stato membro designa altresì i tribunali competenti a statuire sui ricorsi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera b), e gli organismi che hanno un interesse legittimo nella cessazione delle violazioni intracomunitarie in quanto coinvolti nell'applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettere b) e c) e dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

2. Le autorità competenti sono dotate dei necessari poteri investigativi ed esecutivi relativi **al** presente regolamento e li esercitano conformemente alla legislazione nazionale.

2. Le autorità competenti sono dotate, **nel rispetto della legislazione nazionale,** dei necessari poteri investigativi ed esecutivi relativi **all'applicazione del** presente regolamento e li esercitano, **fatto salvo il paragrafo 2 bis,** conformemente alla legislazione nazionale.

2 bis. Conformemente alla legislazione nazionale, le autorità competenti esercitano i poteri di cui al paragrafo 2:

a) direttamente sotto la propria autorità o

sotto la supervisione delle autorità giudiziarie, ovvero

b) deferendoli alle corti che sono state dichiarate competenti ad adottare la decisione necessaria, compresa, ove opportuno, una procedura d'appello nel caso in cui la richiesta di una simile decisione abbia avuto esito negativo, ovvero

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettere c), g) e h), in collaborazione con altre autorità pubbliche.

3. **Detti** poteri comprendono almeno i seguenti diritti:

a. poter accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma;

b. **poter richiedere** informazioni a qualsiasi persona e, *se del caso, ottenere un'ordinanza giudiziaria che comporti l'obbligo per chiunque di fornire informazioni;*

c. effettuare ispezioni in loco;

d. chiedere per iscritto che il professionista ponga fine all'infrazione intracomunitaria;

e. ottenere dal/dai professionista/i responsabile/i delle infrazioni intracomunitarie **un impegno vincolante** di porre fine all'infrazione intracomunitaria e disporre la pubblicazione dell'impegno in questione;

f. esigere la cessazione o interdire qualsiasi infrazione intracomunitaria, **ovvero ottenere ordinanze giudiziarie che richiedano la cessazione o il divieto di qualsiasi infrazione intracomunitaria** e disporre la pubblicazione delle relative decisioni;

g. **ottenere** ordinanze giudiziarie nei confronti della parte incriminata **relative al** versamento di un indennizzo allo Stato o ad un beneficiario designato o previsto dalla

3. **I poteri di cui al paragrafo 2 sono esercitati solo quando vi sia un ragionevole sospetto che si sia verificata una violazione; essi** comprendono almeno i seguenti diritti:

a. poter accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma, **a patto che esso sia pertinente e direttamente connesso con la procedura;**

b. **esigere** informazioni **pertinenti da** qualsiasi persona;

c. effettuare ispezioni in loco;

d. chiedere per iscritto che il professionista ponga fine all'infrazione intracomunitaria;

e. ottenere dal/dai professionista/i responsabile/i delle infrazioni intracomunitarie **l'impegno di porre fine all'infrazione intracomunitaria e disporre la pubblicazione dell'impegno in questione;**

f. esigere la cessazione o interdire qualsiasi infrazione intracomunitaria e disporre la pubblicazione delle relative decisioni;

g. **esigere** ordinanze giudiziarie nei confronti della parte incriminata **perdente in cui si richieda alla stessa il** versamento di un indennizzo allo Stato o ad un beneficiario

legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione;

h. **ottenere** un'ordinanza giudiziaria che comporti il congelamento e/o il sequestro di beni.

designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione;

h. **esigere** un'ordinanza giudiziaria che comporti il congelamento e/o il sequestro di beni.

Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri **le identità delle autorità competenti e** dell'ufficio unico di collegamento designati conformemente all'articolo 4 (1).

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri **l'identità** dell'ufficio unico di collegamento designati conformemente all'articolo 4 (1).

Motivazione

Emendamento legato all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 2

2. Ogni ufficio unico di collegamento detiene un elenco aggiornato dei funzionari competenti designati ai sensi dell'articolo 4 (6) e lo comunica agli altri uffici unici di collegamento.

soppresso

Motivazione

Emendamento legato all'articolo 4, paragrafo 6.

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 3

3. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli uffici unici di collegamento **delle autorità competenti** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco degli uffici unici di collegamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Emendamento legato all'articolo 4, paragrafo 6 e all'articolo 5, paragrafo 2 (soppressione).

Emendamento 21
Articolo 6, paragrafo 1

1. Un'autorità interpellata fornisce, su richiesta di un'autorità richiedente, qualsiasi informazione necessaria per stabilire se si sia verificata un'infrazione intracomunitaria o se questa rischia di verificarsi. L'autorità interpellata fornisce le informazioni richieste quanto prima.

1. Un'autorità interpellata fornisce, su richiesta di un'autorità richiedente, **e fatta salva la lettera a) in appresso**, qualsiasi informazione necessaria per stabilire se si sia verificata un'infrazione intracomunitaria o se questa rischia di verificarsi. L'autorità interpellata fornisce le informazioni richieste quanto prima.

L'autorità competente deve tenere conto dei seguenti aspetti prima di divulgare un'informazione:

a. l'esigenza di escludere dalla divulgazione, nella misura del possibile, qualsiasi informazione la cui divulgazione, a giudizio dell'autorità sarebbe contraria al pubblico interesse;

b. l'esigenza di escludere dalla divulgazione
i) informazioni commerciali la cui divulgazione potrebbe nuocere in misura significativa ai legittimi interessi dell'impresa alla quale esse fanno riferimento o

ii) informazioni concernenti la sfera privata di una persona la cui divulgazione, a giudizio dell'autorità, potrebbe nuocere significativamente agli interessi della persona stessa;

c. la misura entro la quale la divulgazione dell'informazione è necessaria ai fini per i quali l'autorità è autorizzata a divulgarla;

d. l'autorità competente deve notificare all'impresa la sua intenzione di divulgare informazioni sulla base del presente articolo e offrire ad essa l'opportunità di fare osservazioni sul danno che la divulgazione potrebbe arrecare ai legittimi interessi dell'impresa e sull'effettiva

necessità della divulgazione ai fini per i quali l'autorità è autorizzata ad effettuarla.

Motivazione

E` assolutamente indispensabile che siano previste garanzie per tutelare le imprese dalla divulgazione di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale da parte delle autorità competenti. Le imprese devono avere l'opportunità di fare osservazioni sulla necessità della divulgazione ai fini per i quali essa è autorizzata in virtù del regolamento.

Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 2

2. L'autorità interpellata intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie al fine di raccogliere le informazioni richieste.

2. L'autorità interpellata intraprende le indagini del caso ***a norma dell'articolo 4*** o adotta altre eventuali misure necessarie ***e proporzionate*** al fine di raccogliere le informazioni richieste.

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza.

Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 3

3. Su richiesta dell'autorità richiedente, un funzionario abilitato dell'autorità richiedente può accompagnare i funzionari dell'autorità interpellata nel corso delle indagini.

soppresso

Motivazione

Non sussiste alcun motivo valido per simili oneri inutili.

Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 4

4. Le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 (2).

soppresso

Motivazione

Emendamento legato alla soppressione dell'articolo 19.

Emendamento 25
Articolo 7, paragrafo 1

1. Allorquando un'autorità competente viene a conoscenza di un'infrazione intracomunitaria, ovvero ritiene che vi sia un grave rischio che si verifichi detta infrazione, essa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri **interessati** e la Commissione fornendo senza indugio tutte le informazioni necessarie.

1. Allorquando un'autorità competente viene a conoscenza di un'infrazione intracomunitaria, ovvero ritiene che vi sia un grave rischio che si verifichi detta infrazione, essa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione fornendo senza indugio tutte le informazioni necessarie.

Motivazione

Se l'autorità competente viene a conoscenza di un'infrazione transfrontaliera o di un'infrazione potenziale essa potrebbe voler notificare tale infrazione ad altri Stati membri suscettibili, a suo giudizio, di esserne colpiti. Tuttavia anche altre parti potrebbero essere coinvolte. Il presente emendamento consentirebbe all'autorità competente di informare gli altri senza dover fare questa valutazione. Si tratterebbe di un compito amministrativamente più semplice poiché in pratica esso comporterebbe l'immissione dell'avvertimento sul database elettronico.

Emendamento 26
Articolo 7, paragrafo 2

2. Allorquando un'autorità competente adotta ulteriori misure di esecuzione o riceve una richiesta di assistenza in relazione alle infrazioni comunitarie, essa ne informa le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione.

2. Allorquando un'autorità competente adotta ulteriori misure di esecuzione o riceve una richiesta di assistenza in relazione alle infrazioni comunitarie, **tramite l'ufficio di collegamento** essa ne informa le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione.

Motivazione

Emendamento legato all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 27
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le persone fisiche o giuridiche cui si

***riferisce lo scambio di informazioni
avranno accesso al registro contenente le
informazioni.***

Emendamento 28
Articolo 7, paragrafo 3

3. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). ***soppresso***

Motivazione

Emendamento legato all'articolo 19 (soppressione).

Emendamento 29
Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, un'autorità interpellata adotta tutte le misure necessarie per far cessare o interdire l'infrazione intracomunitaria quanto prima possibile. ***Dette misure comprendono, se del caso, il ricorso ad un'istanza superiore, nel caso in cui un'azione innanzi al giudice di primo grado abbia esito negativo.***

2. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata esercita i poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. L'autorità interpellata determina le misure da adottare per far cessare o interdire l'infrazione intracomunitaria ***nel*** modo ***più*** razionale ed efficace.

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, un'autorità interpellata adotta tutte le misure necessarie per far cessare o interdire l'infrazione intracomunitaria quanto prima possibile.

2. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata esercita i poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. L'autorità interpellata determina le misure da adottare per far cessare o interdire l'infrazione intracomunitaria ***in un*** modo ***proporzionato,*** razionale ed efficace.

2 bis. L'autorità interpellata può altresì rispettare i propri obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 incaricando un organo designato dalla legislazione nazionale come avente un interesse legittimo nella cessazione delle infrazioni intracomunitarie di adottare tutte le misure necessarie, disponibili ai sensi della

legislazione nazionale, per far cessare o proibire tali infrazioni per conto dell'autorità interpellata. Nel caso di un rifiuto, da parte di tale organo, di adottare le necessarie misure o della sua incapacità di ottenere la cessazione o la proibizione delle infrazioni intracomunitarie, gli obblighi dell'autorità interpellata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sussistono.

3. L'autorità interpellata **consulta** l'autorità richiedente allorché adotta le misure di esecuzione. L'autorità interpellata informa **quanto prima** l'autorità richiedente, le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate.

3. L'autorità interpellata **può consultare** l'autorità richiedente allorché adotta le misure di esecuzione **di cui ai paragrafi 1 e 2**. L'autorità interpellata informa **senza indugio** l'autorità richiedente, le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate **e circa gli effetti di tali misure sull'infrazione intracomunitaria, precisando se essa sia cessata.**

Emendamento 30
Articolo 8, paragrafo 4

4. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). **soppresso**

Motivazione

Emendamento collegato all'articolo 19 (soppressione).

Emendamento 31
Articolo 9, titolo

Coordinamento della sorveglianza e dell'esecuzione

Coordinamento della sorveglianza **del mercato** e dell'esecuzione

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza, l'emendamento sostituisce l'emendamento 11 del progetto di relazione.

Emendamento 32
Articolo 9, titolo e paragrafo 1

Coordinamento della sorveglianza e
dell'esecuzione

1. Le autorità competenti coordinano le attività di sorveglianza e di esecuzione e a tal fine si scambiano le informazioni necessarie.

Coordinamento della sorveglianza **del mercato** e dell'esecuzione

1. Le autorità competenti coordinano le attività di sorveglianza **del mercato** e di esecuzione e a tal fine si scambiano le informazioni necessarie.

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza, l'emendamento sostituisce l'emendamento 12 del progetto di relazione.

Emendamento 33
Articolo 9, paragrafo 2

2. Nel caso in cui le autorità competenti vengano a conoscenza di una infrazione intracomunitaria che arrechi pregiudizio ai consumatori di più di due Stati membri, le autorità interessate coordinano il loro intervento e chiedono l'assistenza reciproca. In particolare, esse si adoperano per svolgere le indagini e applicare le misure esecutive simultaneamente.

2. Nel caso in cui le autorità competenti vengano a conoscenza di una infrazione intracomunitaria che arrechi pregiudizio ai consumatori di più di due Stati membri, le autorità interessate coordinano il loro intervento e **tramite gli uffici centrali di collegamento** chiedono l'assistenza reciproca. In particolare, esse si adoperano per svolgere le indagini e applicare le misure esecutive simultaneamente.

Motivazione

Emendamento collegato all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 34
Articolo 9, paragrafo 3

3. Le autorità competenti informano anticipatamente la Commissione di tale coordinamento e, se del caso, la invitano a partecipare.

soppresso

Motivazione

Non esistono motivi concreti per una partecipazione della Commissione alla cooperazione sul campo delle autorità competenti.

Emendamento 35
Articolo 9, paragrafo 4

4. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). *soppresso*

Motivazione

Emendamento collegato all'articolo 19 (soppressione).

Emendamento 36
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis

Reclami e basi di dati

1. La Commissione realizza una base dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. Solo le autorità competenti sono abilitate a consultare tale base dati.

In relazione alle loro responsabilità di notificare le informazioni da memorizzare nella base dati e di elaborare i dati personali in essa contenuti, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 95/46/CE. In relazione alle sue responsabilità ai sensi di questo articolo e al trattamento dei dati personali contenuti nella base dati, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Quando un'autorità competente stabilisce che una violazione intracomunitaria da essa notificata ai sensi dell'articolo 7 si sia successivamente rivelata infondata, essa ritira la notifica, e la Commissione cancella senza indugio l'informazione dalla base dati. Quando un'autorità competente notifica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 9, che

un'infrazione intracomunitaria è cessata, i dati depositati in relazione a tale violazione intracomunitaria sono cancellati dopo cinque anni.

Emendamento 37
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'ufficio centrale di collegamento o le autorità competenti possono sospendere la procedura quando contro un'infrazione intracomunitaria sia in sospeso o sia da avviare un'istruttoria penale o un procedimento penale. L'ufficio centrale di collegamento informa l'autorità richiedente in merito alle autorità giudiziarie competenti.

Motivazione

La precisazione completa la proposta della Commissione in relazione a un'eventuale infrazione di rilevanza penale ed è necessaria per evitare procedimenti paralleli.

Emendamento 38
Articolo 10, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri promuovono la cooperazione tra le autorità competenti e le altre organizzazioni che, ai sensi della legislazione nazionale, hanno un interesse legittimo nella cessazione delle infrazioni intracomunitarie onde garantire che dette infrazioni siano notificate quanto prima alle autorità competenti.

Emendamento 39
Articolo 11, paragrafi 2-5

2. Le richieste sono inviate ***agli uffici unici*** di collegamento ***o alle*** autorità ***competenti o ai funzionari competenti.***

2. Le richieste sono inviate ***dall'autorità richiedente all'ufficio unico*** di collegamento ***dell'autorità interpellata, dopo essere state approvate dall'ufficio unico di***

3. Le richieste di assistenza e **le trasmissioni** delle informazioni (**ivi comprese le notifiche alla Commissione**) sono effettuate per iscritto, mediante un modello standard e sono comunicate a mezzo posta elettronica. Le richieste di assistenza o le trasmissioni delle informazioni fra funzionari competenti possono essere effettuate con altri mezzi, con l'accordo delle parti.

4. Le lingue usate per le richieste e **le trasmissioni** delle informazioni saranno convenute fra le autorità competenti **e i funzionari competenti** prima dell'inoltro delle richieste.

5. Le informazioni fornite a seguito di una richiesta vengono comunicate direttamente all'autorità richiedente **o ai funzionari competenti che hanno presentato la richiesta. Le autorità competenti o i funzionari competenti dispongono che gli uffici unici di collegamento siano informati di tutte le richieste inviate o pervenute e delle informazioni trasmesse a seguito delle richieste.**

collegamento dell'autorità richiedente. Le richieste sono trasmesse senza indugio dall'ufficio unico di collegamento dell'autorità interpellata alla relativa autorità competente.

3. Le richieste di assistenza e **di trasmissione** delle informazioni sono effettuate per iscritto, mediante un modello standard e sono comunicate a mezzo posta elettronica. Le richieste di assistenza o le trasmissioni delle informazioni fra funzionari competenti possono essere effettuate con altri mezzi, con l'accordo delle parti.

4. Le lingue usate per le richieste e **per la trasmissione** delle informazioni saranno convenute fra le autorità competenti prima dell'inoltro **di qualunque richiesta. In caso di disaccordo, la richiesta è trasmessa nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità richiedente e la risposta nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità interpellata.**

5. Le informazioni fornite a seguito di una richiesta vengono comunicate direttamente all'autorità richiedente **e simultaneamente all'ufficio unico di collegamento.**

Emendamento 40
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Gli Stati membri garantiscono l'applicazione di una procedura conforme ai principi dello Stato di diritto, segnatamente l'audizione degli operatori professionali interessati, a condizione che

ciò non comprometta l'esito delle indagini.

Emendamento 41
Articolo 12, titolo e paragrafo 3

Utilizzazione delle informazioni trasmesse

3. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi *delle disposizioni di assistenza reciproca del presente regolamento, anche quando sono* notificate alla Commissione e inserite nella base dati di cui all'articolo **15**, sono confidenziali e soggette al segreto professionale, salvo il caso in cui:

a. l'autorità che comunica le informazioni ne autorizza la divulgazione;

b. sono invocate come mezzo di prove;

c. costituiscono parte integrante della pubblicazione *dell'impegno* o della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 (e) o (f).

Utilizzazione delle informazioni trasmesse, *protezione dei dati personali e dei segreti professionali e commerciali*

3. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi *dei capitoli II e III, comprese quelle* notificate alla Commissione e inserite nella base dati di cui all'articolo **9 bis**, *la cui rivelazione metterebbe a repentaglio:*

– *la protezione della privacy e l'integrità di una persona fisica, in particolare ai sensi della legislazione comunitaria riguardante la protezione dei dati personali,*

– *gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi i diritti di proprietà intellettuale,*

– *ricorsi al tribunale e consulenza giuridica, o*

– *l'obiettivo di ispezioni o indagini*

sono confidenziali e soggette al segreto professionale, salvo il caso in cui:

a. l'autorità che comunica le informazioni ne autorizza la divulgazione *e la divulgazione stessa è necessaria per ottenere la cessazione o la proibizione di una violazione intracomunitaria;*

b. sono invocate come mezzo di prove;

c. costituiscono parte integrante della pubblicazione *della promessa* o della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 (e) o (f);

c bis. sono divulgate al venditore o fornitore a cui esse si riferiscono in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3 (d).

Emendamento 42
Articolo 12, paragrafo 4

4. Gli Stati membri, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, adottano le misure legislative necessarie per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13(1)(d) e (f) della direttiva 95/46/CE. *soppresso*

Motivazione

Emendamento collegato all'articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo) e 1 ter (nuovo).

Emendamento 43
Articolo 13

1. Quando un'autorità competente riceve informazioni da un'autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali con il paese terzo.

2. Le informazioni trasmesse nell'ambito del presente regolamento possono anche essere comunicate a un'autorità di un paese terzo da un'autorità competente, nell'ambito di un accordo di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dell'autorità competente che ha fornito l'informazione in origine.

1. Quando un'autorità competente riceve informazioni da un'autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali con il paese terzo, **a condizione che ciò sia in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.**

2. Le informazioni trasmesse nell'ambito del presente regolamento possono anche essere comunicate a un'autorità di un paese terzo da un'autorità competente, nell'ambito di un accordo di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dell'autorità competente che ha fornito l'informazione in origine, **a condizione che ciò sia in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.**

Emendamento 44
Articolo 14, paragrafo 1

1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente regolamento. Tuttavia lo Stato membro dell'autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure giudicate infondate da un tribunale per quanto riguarda la sostanza di un'infrazione intracomunitaria. *soppresso*

Emendamento 45
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

a. la richiesta **comporti, per l'autorità interpellata, un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'entità dell'infrazione intracomunitaria, in termini di pregiudizio potenziale del consumatore;** a. la richiesta **riguardi un'infrazione di minore entità per il singolo consumatore;**

Motivazione

Occorre maggior rigore per non conferire alle autorità poteri troppo estesi che consentano loro di astenersi dall'adottare provvedimenti. Un onere amministrativo sproporzionato non dovrebbe costituire un motivo sufficiente che giustifichi l'inerzia di un'autorità in materia di tutela degli interessi dei consumatori.

Emendamento 46
Articolo 14, paragrafi 2 e 3

2. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di **assistenza reciproca** nel caso in cui: 2. Un'autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di **misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, previa consultazione dell'autorità richiedente**, nel caso in cui, **a suo parere**:

a. la richiesta comporti, per l'autorità interpellata, un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'entità dell'infrazione intracomunitaria, in termini di pregiudizio potenziale del consumatore;

b. un procedimento giudiziario sia già stato avviato ovvero vi sia stata già una sentenza definitiva pronunciata nei confronti della stessa infrazione intracomunitaria e degli stessi professionisti da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità interpellata;

c. la richiesta non sia debitamente motivata.

3. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza.

a. un procedimento giudiziario sia già stato avviato ovvero vi sia stata già una sentenza definitiva pronunciata nei confronti della stessa infrazione intracomunitaria e degli stessi professionisti da parte delle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità interpellata;

b. a seguito di un'indagine dell'autorità richiedente non sia stata riscontrata alcuna infrazione intracomunitaria;

b bis. l'autorità richiedente non abbia fornito sufficienti informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

2 bis. Un'autorità interpellata può rifiutare di dar seguito a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 6 se:

a. a suo parere, previa consultazione dell'autorità richiedente, l'informazione richiesta non è sollecitata dall'autorità richiedente per stabilire se vi sia stata una infrazione intracomunitaria o se essa stia per avvenire o se l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle disposizioni sulla confidenzialità e sul segreto professionale di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

b. sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.

3. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza. **L'autorità richiedente può deferire la questione alla Commissione, che emette un parere ai sensi della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.**

Emendamento 47
Articolo 14, paragrafo 4

4. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). *soppresso*

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 19 (soppressione).

Emendamento 48
Articolo 15

Reclami e Basi di Dati *soppresso*

1. Gli Stati membri inviano regolarmente alla Commissione dati statistici sui reclami pervenuti alle autorità competenti.

2. La Commissione realizza una base dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni pervenute ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e del presente articolo. La base dati potrà essere consultata dalle autorità competenti.

3. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2).

Emendamento 49
Articolo 15, paragrafo 3

3. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2). *soppresso*

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 19 (soppressione).

Emendamento 50
Articolo 16

1. Gli Stati membri, ***in collaborazione con*** la Commissione, ***coordinano le seguenti*** attività:

- a. formazione dei funzionari, ivi compresa formazione linguistica e organizzazione di seminari di formazione;
- b. raccolta e classifica dei reclami dei consumatori;
- c. sviluppo di reti di funzionari competenti suddivise per settori specifici;
- d. strategia, pianificazione e attività di analisi dei rischi connesse alla sorveglianza e all'esecuzione;
- e. sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione;
- f. sviluppo di standard, metodologie e linee direttrici per i funzionari responsabili dell'esecuzione;
- g. scambi fra funzionari.

2. ***Se del caso***, le autorità competenti ***procederanno*** allo scambio di funzionari per migliorare la collaborazione. Le autorità competenti adotteranno le misure necessarie per consentire ai funzionari in questione di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo i funzionari saranno autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente che li ospita, conformemente alla normativa in vigore

1. Gli Stati membri ***si informano periodicamente l'un l'altro e informano*** la Commissione ***delle loro*** attività ***d'interesse comunitario nei seguenti settori***:

- a. formazione dei funzionari ***addetti all'esecuzione della tutela dei consumatori***, ivi compresa formazione linguistica e organizzazione di seminari di formazione;
- b. raccolta e classifica dei reclami dei consumatori;
- c. sviluppo di reti di funzionari competenti suddivise per settori specifici;
- d. strategia, pianificazione e attività di analisi dei rischi connesse alla sorveglianza ***del mercato*** e all'esecuzione;
- e. sviluppo di strumenti d'informazione e comunicazione;
- f. sviluppo di standard, metodologie e linee direttrici per i funzionari responsabili dell'esecuzione;
- g. scambi fra funzionari.

Alcuni o tutti gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, espletare attività comuni nei settori di cui al primo paragrafo. In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri sviluppano altresì un quadro comune per la classificazione dei reclami dei consumatori.

2. Le autorità competenti ***possono procedere*** allo scambio di funzionari per migliorare la collaborazione. Le autorità competenti adotteranno le misure necessarie per consentire ai funzionari in questione di svolgere un ruolo efficace nell'ambito delle attività dell'autorità competente. A questo scopo i funzionari saranno autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall'autorità competente che li ospita, conformemente alla normativa in vigore

nello Stato membro in questione.

3. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile dei funzionari competenti sarà identica a quella dei funzionari dell'autorità competente che li ospita. I funzionari competenti oggetto di scambi osserveranno norme professionali standard e si conformeranno alle regole di condotta dell'autorità competente che li ospita e che garantiscono, in particolare, la protezione dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto della riservatezza e del segreto professionale secondo quanto disposto all'articolo 12.

4. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2).

nello Stato membro in questione.

3. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile **e penale** dei funzionari competenti sarà identica a quella dei funzionari dell'autorità competente che li ospita. I funzionari competenti oggetto di scambi osserveranno norme professionali standard e si conformeranno alle regole di condotta dell'autorità competente che li ospita e che garantiscono, in particolare, la protezione **delle persone per quanto concerne il trattamento** dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto della riservatezza e del segreto professionale secondo quanto disposto all'articolo 12.

Emendamento 51
Articolo 17

1. Gli Stati membri **e** la Commissione **coordinano le** loro attività destinate a:

- a. informare, consigliare **ed educare** i consumatori;
- b. sostenere le attività dei rappresentanti dei consumatori;
- c. sostenere le attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie;
- d. sostenere l'accesso dei consumatori alla giustizia;
- e. raccolgono statistiche, ricerche o altre informazioni concernenti il comportamento dei consumatori, i loro orientamenti e le relative conseguenze;

1. Gli Stati membri **si informano periodicamente l'un l'altro e informano** la Commissione **delle** loro attività **d'interesse comunitario nei seguenti settori** destinate a:

- a. informare **e** consigliare i consumatori;
- b. sostenere le attività dei rappresentanti dei consumatori;
- c. sostenere le attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie;
- d. sostenere l'accesso dei consumatori alla giustizia;
- e. raccolgono statistiche, **i risultati di** ricerche o altre informazioni concernenti il comportamento dei consumatori, i loro orientamenti e le relative conseguenze.

Alcuni o tutti gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, espletare attività comuni nei settori di cui al

primo paragrafo. In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri sviluppano altresì un quadro comune per le attività di cui alla lettera e).

2. Le misure necessarie per l'attuazione di queste disposizioni saranno adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19(2).

Emendamento 52
Articolo 18

Articolo 18

soppresso

Accordi internazionali

La Comunità collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Gli accordi di cooperazione, ivi compresi quelli relativi alla definizione di accordi di assistenza reciproca, possono formare oggetto di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati.

Emendamento 53
Articolo 19

Articolo 19

soppresso

Comitato permanente

1. La Commissione è assistita da un Comitato permanente in materia di protezione dei consumatori, denominato qui di seguito "il Comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tuttavia, le questioni disciplinate dalla direttiva 89/552/EEC, e successive modifiche, continueranno ad essere esaminate unicamente dal Comitato di Contatto previsto da tale direttiva.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7

*della decisione 1999/468/CE,
conformemente alle disposizioni
dell'articolo 8.*

**3. Il Comitato adotta il suo regolamento
interno.**

Motivazione

Non vi è alcun motivo per applicare la comitatologia. Le autorità o le organizzazioni degli Stati membri possono cooperare a livello transfrontaliero senza un comitato permanente.

Emendamento 54
Articolo 19

Articolo 19

soppresso

Comitato permanente

1. La Commissione è assistita da un Comitato permanente in materia di protezione dei consumatori, denominato qui di seguito "il Comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tuttavia, le questioni disciplinate dalla direttiva 89/552/EEC, e successive modifiche, continueranno ad essere esaminate unicamente dal Comitato di Contatto previsto da tale direttiva.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

3. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

Emendamento 55
Articolo 20

Articolo 20

soppresso

Compiti del Comitato

1. Il Comitato può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dal proprio

Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. In particolare, il Comitato esamina e valuta il funzionamento delle disposizioni in materia di cooperazione previste nel presente regolamento.

3. Se del caso, il Comitato può invitare gli enti legittimati, di cui all'articolo 3 della direttiva sui provvedimenti inibitori, a partecipare alle riunioni.

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 19 (soppressione).

Non vi è alcun motivo per applicare la comitatologia. Le autorità o le organizzazioni degli Stati membri possono cooperare a livello transfrontaliero senza un comitato permanente.

Emendamento 56 Articolo 21, paragrafo 3

3. Le relazioni nazionali riguardano: ***soppresso***

a. informazioni aggiornate sull'organizzazione, i compiti, le risorse o le responsabilità delle autorità competenti.

b. informazioni relative all'evoluzione, ai mezzi e ai metodi delle infrazioni intracomunitarie, in particolare qualora mettano in luce eventuali carenze del presente regolamento o della normativa che tutela gli interessi dei consumatori.

c. informazioni sulle tecniche esecutive di provata efficacia.

d. dati statistici sulle attività delle autorità competenti, quali azioni intraprese, reclami ricevuti, interventi coercitivi e sentenze.

e. sintesi delle decisioni giurisdizionali nazionali più significative nell'ambito della normativa che tutela gli interessi dei consumatori.

f. altre informazioni relative all'applicazione del regolamento.

Motivazione

Il contenuto delle relazioni dipende dal contesto oggettivo e non deve essere prescritto a livello normativo.

Emendamento 57
Articolo 23, comma 3 bis (nuovo)

Le disposizioni relative all'assistenza reciproca entrano in vigore dopo una fase transitoria di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Dal momento che in alcuni Stati membri non esistono ancora delle autorità incaricate dell'esecuzione delle disposizioni relative alla protezione dei consumatori, tali Stati devono prima creare le autorità in questione oppure affidare nuovi compiti a quelle esistenti. Questo stato di cose giustifica l'introduzione di una fase transitoria in modo da creare pari condizioni per l'applicazione del regolamento in tutti gli Stati membri.

Emendamento 58
Allegato I, titolo

ELENCO DELLE DIRETTIVE
COPERTE DALL'ARTICOLO 2

ELENCO **DEI REGOLAMENTI E**
DELLE DIRETTIVE COPERTE
DALL'ARTICOLO 3 **BIS**

Motivazione

Correzione di un errore di redazione.

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

La proposta della Commissione fa parte delle misure che hanno fatto seguito al Libro Verde della Commissione sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea (COM(2001) 531)¹. Il presente regolamento ha per obiettivo di permettere un'efficace sorveglianza, identificazione e repressione delle infrazioni transfrontaliere introducendo saldamente un sistema di collaborazione amministrativa transfrontaliera tra gli Stati membri, colmando così una lacuna sfruttata da affaristi poco seri.

Uno dei due strumenti previsti dal regolamento per conseguire questo obiettivo è la cooperazione fra le autorità competenti, ovvero autorità pubbliche insediate a livello nazionale, tramite la mutua assistenza amministrativa. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a nominare delle autorità pubbliche incaricate di sorvegliare il rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei consumatori e ad insediare un organo di coordinamento per la cooperazione transfrontaliera con gli organismi degli altri Stati membri, dotando queste autorità di un minimo di competenze in materia di consultazione di documenti, raccolta di informazioni, inchieste in loco nonché in materia di misure di attuazione sulla base delle proprie competenze o di un'ordinanza del tribunale. Queste competenze devono essere esercitate in conformità con la legislazione nazionale.

L'assistenza reciproca comporta lo scambio di informazioni, la richiesta di misure di esecuzione e il coordinamento delle attività di esecuzione. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende tutte le misure necessarie per ottenere la cessazione o il divieto di un'infrazione intracomunitaria.

La proposta contiene inoltre misure di coordinamento della cooperazione amministrativa coinvolgendo la Commissione. Fra queste misure figura la creazione, in seno alla Commissione, di una banca dati elettronica destinata a raccogliere e a elaborare tutti i dati concernenti reclami dei consumatori, il coordinamento delle attività di esecuzione tramite lo scambio di informazioni e di funzionari, la raccolta e la classificazione dei reclami dei consumatori, attività di informazione, consulenza ed educazione dei consumatori, il sostegno delle attività delle associazioni dei consumatori, la semplificazione dell'accesso dei consumatori alla giustizia nonché la raccolta di dati, statistiche e di informazioni sul comportamento dei consumatori, ecc.

La proposta prevede inoltre la creazione di un comitato permanente per la cooperazione in materia di protezione dei consumatori, con il compito di assistere la Commissione. Questo comitato esamina qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento ed in particolare l'applicazione delle disposizioni in materia di cooperazione.

¹ Direttamente correlata è la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE, del 18 giugno 2003 (COM(2003) 356 def.) nonché la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione delle vendite nel mercato interno, del 25 ottobre 2002 (COM(2002) 585).

Posizione della relatrice

La relatrice concorda con la Commissione sul fatto che le infrazioni transfrontaliere alle disposizioni relative alla tutela dei consumatori sono in forte aumento a causa dello sviluppo del commercio transfrontaliero ed in particolare del commercio elettronico. La relatrice condivide anche il punto di vista della Commissione secondo cui la regolamentazione nazionale concernente l'esecuzione delle disposizioni in materia di protezione dei consumatori non è sufficiente per far fronte alle infrazioni transfrontaliere.

Un'efficace esecuzione della legge presuppone, oltre ai sistemi di esecuzione del diritto civile esistenti, di essere corroborata da una rete di organismi pubblici. Anche se esiste già una serie di meccanismi di esecuzione normativa, essi non bastano per garantire un'efficace applicazione del diritto soprattutto nel caso di infrazioni transfrontaliere:

1. In base alla direttiva 98/27/CE, del 19 maggio 1998, sui provvedimenti inibitori, organismi qualificati (organizzazioni dei consumatori) sono legittimati a fare ricorso a livello europeo in caso di infrazione alla normativa sulla tutela dei consumatori.
2. Con decisione del Consiglio 2001/470/CE, del 28 maggio 2001, è stata creata una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, che incoraggia la cooperazione fra le autorità giudiziarie nazionali.
3. La rete europea per la soluzione extragiudiziale delle controversie (EEJ-Net) agevola la soluzione a livello europeo delle controversie che riguardano i consumatori anche grazie a uffici di compensazione nazionali che instaurano contatti transfrontalieri.
4. Inoltre esistono già reti specializzate come la rete transfrontaliera per reclami extragiudiziali nel settore dei servizi finanziari e la rete di punti di contatto nazionali per il commercio elettronico (articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000). Le associazioni dei consumatori operano congiuntamente nell'ambito della rete dei centri europei di informazione dei consumatori (noti come Eurosportelli).

Tuttavia sussistono delle lacune considerevoli nell'ambito dell'esecuzione della legislazione. In particolare nel caso di infrazioni transfrontaliere, il ricorso al diritto civile non è sufficientemente rapido per garantire un'efficace applicazione della normativa. Soprattutto le pratiche commerciali sleali possono essere combattute più rapidamente e più efficacemente tramite misure emananti dalle autorità competenti.

La relatrice considera la proposta un passo necessario verso il miglioramento dell'esecuzione delle disposizioni atte a difendere gli interessi dei consumatori. Il regolamento proposto mette a disposizione uno strumentario per colmare le lacune sfruttate da affaristi senza scrupoli nel contesto dell'applicazione delle norme a tutela dei consumatori nel commercio transfrontaliero e contribuisce quindi al buon funzionamento del mercato interno.

Tuttavia la relatrice individua anche una serie di problemi che possono risultare dalla coesistenza di diversi sistemi di esecuzione soprattutto in quegli Stati membri in cui non esiste un'autorità preposta all'esecuzione di queste disposizioni. La relatrice vorrebbe evitare che malgrado la limitazione del campo di applicazione della proposta alle infrazioni transfrontaliere, si constatino importanti ripercussioni sui diversi sistemi giuridici nazionali causando una rottura con il sistema di esecuzione disciplinato esclusivamente dal diritto privato in alcuni Stati membri.

Bisogna inoltre evitare che l'eventuale coesistenza di sistemi di esecuzione del diritto privato a livello nazionale e di un sistema preposto ad autorità transfrontaliere non comporti delle disparità nel perseguire infrazioni nazionali e infrazioni transfrontaliere.

Inoltre, la relatrice ritiene che sia necessario precisare e chiarire taluni aspetti nonché contribuire alla coerenza dei diversi sistemi di attuazione degli interessi collettivi dei consumatori, il che presuppone in particolare la coerenza con le disposizioni della direttiva sui provvedimenti inibitori. La relatrice ritiene particolarmente importante che le organizzazioni dei consumatori siano coinvolte nella cooperazione amministrativa prevista; a tale riguardo deve essere garantita la protezione dei dati.

La relatrice ha quindi cercato, con i suoi emendamenti, di presentare una proposta che consenta di inglobare le organizzazioni private dei consumatori nell'ambito della cooperazione transfrontaliera fra autorità e, nel contempo, tenga conto delle perplessità di quegli Stati membri che dispongono di un sistema di esecuzione esclusivamente ufficiale. Al riguardo è stata proposta, soprattutto negli emendamenti agli articoli 4 e 8, una regolamentazione dettagliata delle premesse e dei limiti per inglobare le organizzazioni dei consumatori di diritto privato.

Sulla base dei risultati della votazione in seno alla commissione, è stato respinto un emendamento sostanziale all'articolo 8 (articolo 8, paragrafo 2 bis, lettera b) (nuovo)). Non è stata quindi approvata proprio quella parte degli emendamenti proposti che disciplina le premesse per l'inclusione delle organizzazioni dei consumatori.

Gli emendamenti presentati dalla relatrice servivano anche allo scopo di avvicinare le posizioni del Parlamento e del Consiglio e, quindi, di lasciare aperta la possibilità di un'approvazione in prima lettura.

27 gennaio 2004

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA POLITICA DEI CONSUMATORI (*)

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2003)0443 – C5-0335/2003 – 2003/0162(COD))

Relatrice per parere (*): Béatrice Patrie

(*) Cooperazione rafforzata tra commissioni (articolo 162 bis)

PROCEDURA

Nella riunione del 10 settembre 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatrice per parere Béatrice Patrie.

Nella riunione del 27 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 44 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione: Caroline F. Jackson (presidente), Mauro Nobilia (vicepresidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Guido Sacconi (vicepresidente), Béatrice Patrie (relatrice per parere), María del Pilar Ayuso González, María Luisa Bergaz Conesa, John Bowis, Philip Bushill-Matthews (in sostituzione di Martin Callanan), Chris Davies, Avril Doyle, Saïd El Khadraoui, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (in sostituzione di David Robert Bowe), Martin Kastler, Christa Kläß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Giorgio Lisi (in sostituzione di Raquel Cardoso), Torben Lund, Minerva Melpomeni Malliori, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Yvonne Sandberg-Fries, Giacomo Santini (in sostituzione di Raffaele Costa), Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Astrid Thors, Marianne L.P. Thyssen (in sostituzione di Marialiese Flemming), Antonios Trakatellis, Peder Wachtmeister e Phillip Whitehead.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Al di là della diversità che li contraddistingue, i sistemi di esecuzione della legislazione in materia di consumo in vigore negli Stati membri risultano essere in generale operativi nell'ambito dei mercati nazionali, ma sono poco adatti alle sfide del mercato interno. Le autorità nazionali, laddove esistono, non sono competenti a effettuare indagini e perseguire le infrazioni nell'ambito comunitario, così come le organizzazioni dei consumatori non sono in grado di agire efficacemente in ambito transfrontaliero. D'altra parte, il dispiegarsi di nuove pratiche commerciali a seguito dell'esplosione di Internet fa emergere le lacune nel dispositivo di protezione comunitaria, di cui operatori senza scrupoli approfittano a danno dei consumatori ma altresì dei commercianti onesti.

Non si può quindi che plaudire all'iniziativa della Commissione di istituire una rete comunitaria di autorità pubbliche la cui designazione sarà lasciata alla discrezione degli Stati membri, come pure di un ufficio di collegamento unico incaricato di garantire un corretto coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri. Certo, il fatto di avere scelto un dispositivo "pubblico" può sembrare contestabile nei paesi che ignorano tale sistema. In realtà, però, la proposta di regolamento non modifica né sminuisce affatto il ruolo svolto dalle organizzazioni di consumatori nell'esecuzione della legislazione e neppure rimette in discussione le modalità di composizione delle controversie, in particolare quelle di natura alternativa.

La proposta della Commissione richiede quindi una serie di osservazioni e va emendata in tal senso:

1 – Scelta della base giuridica

La relatrice ha proposto di inserire l'articolo 153 TCE come base giuridica aggiuntiva (come risulta nella scheda tecnica).

Ella ritiene che i consumatori dispongano di diritti propri, indipendenti dalle poste economiche in gioco nel mercato interno e destinati in particolare a tutelare gli interessi diversi da quelli finanziari, ad esempio in materia di sanità. Tuttavia, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori non ha seguito tale proposta.

2 – Campo di applicazione del regolamento

Il campo di applicazione della proposta di regolamento copre gli interessi dei consumatori tutelati dalle direttive comunitarie il cui elenco figura in allegato alla proposta.

Secondo la relatrice, occorre considerare che il regolamento deve potersi applicare il più ampiamente possibile al di là degli interessi puramente finanziari dei consumatori. Il testo della Commissione deve quindi essere emendato di conseguenza. La commissione non ha accettato gli emendamenti in tal senso.

3 – Assistenza reciproca

L'efficacia della rete di autorità pubbliche dipende grandemente dall'effettivo carattere dei loro diritti e obblighi in materia di assistenza reciproca. A tal fine il regolamento conferisce

molto opportunamente alle autorità competenti estesi obblighi in materia di scambio di informazioni e importanti prerogative in tema di indagine, azione legale e cessazione delle infrazioni.

Non c'è dubbio che tale dispositivo consentirà un'attiva, leale ed efficace cooperazione nell'interesse dei consumatori del mercato interno. Tuttavia il regolamento non manca di prevedere l'emergere, sempre possibile, di difficoltà nella cooperazione: il rifiuto di dar seguito a una richiesta di reciproca assistenza costituisce la più grave di tali difficoltà.

Orbene, se può sembrare giustificato lasciare all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di rifiutarsi di prestare assistenza soprattutto qualora vi sia una procedura giudiziaria in corso o nel caso di una sentenza definitiva, non è accettabile che un'autorità competente possa avanzare l'argomento di "un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'infrazione intracomunitaria misurata in termini di pregiudizio potenziale per il consumatore" o ancora di "motivazione insufficiente della domanda" per respingere la richiesta di reciproca assistenza. Non è ammissibile infatti che, per giustificare la propria astensione a cooperare, la valutazione della validità degli argomenti invocati spetti per l'appunto solo all'autorità che li invoca. D'altra parte, l'armonizzazione del funzionamento del mercato interno implica una repressione uniforme e senza attenuanti degli attacchi contro la legislazione comunitaria.

Di fronte a un rifiuto di reciproca assistenza, dev'essere previsto un ricorso nella cui attuazione la Commissione in quanto custode dei trattati e dell'ordinamento comunitario dev'essere parte in causa. E giacché gli Stati membri vi sono rappresentati, la Commissione potrà essere utilmente assistita in questo compito dal Comitato permanente previsto dal regolamento.

4 – Trasparenza e informazione dei consumatori

Le misure previste dal regolamento per assicurare la trasparenza e l'informazione dei consumatori meritano di essere rafforzate. Il testo della Commissione deve dunque essere emendato in tal senso.

5 – Cooperazione amministrativa

A parere della relatrice, giova indurre gli Stati membri e la Commissione ad associare meglio le organizzazioni dei consumatori alle loro attività di cooperazione amministrativa. Tuttavia, la commissione non ha seguito tale parere.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 2	
<p>(2) Gli accordi nazionali esistenti relativi all'esecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori non sono adattati ai problemi posti dall'esecuzione della normativa nel mercato interno e attualmente non è possibile garantire un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione delle norme in questi casi. Queste difficoltà determinano la presenza di ostacoli alla collaborazione fra autorità pubbliche nell'individuare, esaminare e far cessare le infrazioni alla normativa che tutela gli interessi dei consumatori in caso di controversie transfrontaliere. Pertanto la conseguente mancanza di un'efficace esecuzione della normativa nelle controversie transfrontaliere permette ai professionisti (venditori e fornitori) di sottrarsi ai controlli spostando le loro attività nel territorio dell'UE. Ciò costituisce una distorsione della concorrenza ai danni dei professionisti onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero. Le difficoltà nell'esecuzione della legislazione in caso di controversie transfrontaliere scoraggiano i consumatori ad accettare offerte transfrontaliere e pregiudicano la loro fiducia nel mercato interno.</p>	<p>(2) Gli accordi nazionali esistenti relativi all'esecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori non sono adattati ai problemi posti dall'esecuzione della normativa nel mercato interno e attualmente non è possibile garantire un'efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione delle norme in questi casi. Queste difficoltà determinano la presenza di ostacoli alla collaborazione fra autorità nell'individuare, esaminare e far cessare le infrazioni alla normativa che tutela gli interessi dei consumatori in caso di controversie transfrontaliere. Pertanto la conseguente mancanza di un'efficace esecuzione della normativa nelle controversie transfrontaliere permette ai professionisti (venditori e fornitori) di sottrarsi ai controlli spostando le loro attività nel territorio dell'UE. Ciò costituisce una distorsione della concorrenza ai danni dei professionisti onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero. Le difficoltà nell'esecuzione della legislazione in caso di controversie transfrontaliere scoraggiano i consumatori ad accettare offerte transfrontaliere e pregiudicano la loro fiducia nel mercato interno.</p>

Motivazione

Al momento i soggetti attivi in questo campo non sono esclusivamente pubblici.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Il rifiuto di assistenza reciproca deve permanere eccezionale e basarsi su motivi seri la cui valutazione non può dipendere dall'autorità che li invoca per giustificare il suo rifiuto di cooperare. Gli Stati membri devono in ogni caso ricercare attivamente e lealmente le soluzioni che consentono di porre fine alle infrazioni transfrontaliere alla legislazione comunitaria in materia di consumo. La Commissione in quanto custode dei trattati e dell'ordinamento giuridico comunitario deve contribuire alla ricerca di soluzioni più adeguate.

Emendamento 3
Articolo 3, lettera c)

c) per “autorità competente” s’intende qualsiasi autorità **pubblica** a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche nel garantire il rispetto della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

c) per “autorità competente” s’intende qualsiasi autorità a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche nel garantire il rispetto della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

Motivazione

Gli Stati membri devono mantenere la possibilità di svolgere tali controlli anche mediante autorità non pubbliche.

Emendamento 4
Articolo 3, lettera d)

d) per “ufficio unico di collegamento” s’intende l’autorità **pubblica** di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell’applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione;

d) per “ufficio unico di collegamento” s’intende l’autorità di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell’applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione;

Motivazione

Gli Stati membri devono mantenere la possibilità di svolgere tali controlli anche mediante autorità non pubbliche.

Emendamento 5
Articolo 10, paragrafo 1

1. Le autorità competenti adempiono ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento, come se agissero ***per conto dei consumatori del*** proprio paese e questo di loro iniziativa o su richiesta di un'altra autorità competente del loro paese.

1. Le autorità competenti adempiono ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento, come se agissero ***nell'ambito dell'applicazione della legge in materia nel*** proprio paese e questo di loro iniziativa o su richiesta di un'altra autorità competente del loro paese.

Emendamento 6
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri inviano regolarmente alla Commissione dati statistici sui reclami pervenuti alle autorità competenti.

1. Gli Stati membri inviano regolarmente alla Commissione dati statistici sui reclami pervenuti alle autorità competenti. ***Tali informazioni sono accessibili al pubblico.***

Motivazione

Per rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno occorre accrescere la trasparenza delle misure adottate in applicazione del presente regolamento e permettere al pubblico di accedere ai dati statistici trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.

Emendamento 7
Articolo 15, paragrafo 2

2. La Commissione realizza una base dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni pervenute ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e del presente articolo. La base dati potrà essere consultata dalle autorità competenti.

2. La Commissione realizza una base dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni pervenute ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e del presente articolo. La base dati potrà essere consultata dalle autorità competenti. ***Fatta salva l'applicazione delle norme relative al segreto professionale e alla riservatezza, le organizzazioni di consumatori***

**debitamente abilitate a stare in giudizio
hanno accesso a tale base dati.**

Motivazione

L'efficacia delle azioni intraprese dalle organizzazioni di consumatori (in particolare le azioni per la cessazione transfrontaliera) è legata alla pertinenza delle informazioni di cui dispongono. E' quindi legittimo che le organizzazioni di consumatori abilitate a stare in giudizio accedano alla base di dati elettronica istituita dal presente articolo.

Emendamento 8
Articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)

(2 bis) In caso di rifiuto di dar seguito a una domanda di assistenza reciproca basata sull'uno dei due motivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e c), l'autorità richiedente può consultare il comitato che, previo esame degli argomenti invocati dall'autorità sollecitata, formula un parere motivato in tempi brevi. Un nuovo rifiuto da parte dell'autorità sollecitata nonostante il parere contrario del Comitato dà luogo alla pubblicazione nella relazione di cui all'articolo 21 del presente regolamento.

Motivazione

La valutazione della validità degli argomenti invocati a sostegno di un rifiuto di prestare assistenza basata sulle lettere a) e c) del paragrafo 2 dell'articolo 14 del presente regolamento non può dipendere solamente dall'autorità che li invoca per giustificare la propria astensione a cooperare. Dev'essere quindi previsto un ricorso al comitato dei rappresentanti degli Stati membri incaricato di assistere la Commissione.

Emendamento 9
Articolo 21 bis (nuovo)

Articolo 21 bis

Relazione della Commissione

Ogni due anni la Commissione presenta una relazione pubblica sull'esecuzione del presente regolamento a livello comunitario, soprattutto sulla base dei

dati trasmessi dagli Stati membri.

Motivazione

Per rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e incoraggiare gli Stati membri a cooperare bisogna accrescere la trasparenza delle misure adottate in applicazione del presente regolamento.